

Regolamento per la nomina di Ufficiali di Polizia Giudiziaria in Arpa Piemonte e per lo svolgimento delle relative funzioni

Titolo I – Ambito di applicazione

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al personale di Arpa Piemonte, che già opera con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi del successivo art. 19 e al personale individuato e nominato con decreto del Direttore Generale dell'Agenzia ai sensi dell'art. 14 della Legge 28 giugno 2016, n. 132 *"Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale"*, che, nell'esercizio delle proprie funzioni, opera con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (di seguito UPG).
2. I dipendenti che operano con la qualifica di UPG costituiscono un'aliquota del personale di Arpa, incaricato dello svolgimento delle attività ispettive. Nello specifico, i dipendenti operanti con la qualifica di UPG sono individuati tra il personale ispettivo che svolge attività e servizi di controllo che possono esitare nella redazione di atti di polizia giudiziaria afferenti alle competenze dell'Agenzia.
3. In quanto facenti parte del personale incaricato degli interventi ispettivi, i dipendenti con qualifica di UPG svolgono gli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo di competenza del SNPA, ai sensi dell'articolo 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, nel rispetto e in attuazione di quanto previsto dal C.P.P. e relative norme di attuazione.
4. Facendo salve le attività su delega dell'Autorità giudiziaria, il personale con qualifica di UPG può svolgere attività ispettive soltanto nell'ambito delle competenze istituzionali che prevedono lo svolgimento di attività di controllo e per le quali hanno conseguito adeguata formazione.
5. L'attività ispettiva del personale con qualifica di UPG è svolta in conformità alla legge 6 novembre 2012, n. 190, per quanto applicabile, nonché ai principi di trasparenza, efficienza, efficacia e imparzialità, secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni di ARPA, nel rispetto delle modalità determinate dai piani triennali per la prevenzione della corruzione dalla stessa adottata.
6. In quanto facenti parte del personale incaricato degli interventi ispettivi, anche per i dipendenti con qualifica di UPG è osservato il principio di rotazione nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, come indicato all'art.14.

Titolo II – Nomina, sospensione e revoca degli UPG di Arpa Piemonte

Art. 2 - Fabbisogno di UPG

1. Con decreto del Direttore Generale viene stabilito il fabbisogno di UPG da nominare tra il personale di Arpa Piemonte incaricato degli interventi ispettivi. Tale aliquota di personale è individuata sulla scorta della pregressa attività della struttura, così da individuare il numero degli UPG necessario e sufficiente per il compimento degli atti di polizia giudiziaria di competenza di Agenzia.
2. Il Decreto di cui al comma precedente è adottato sentiti i Responsabili delle Strutture alle quali il personale ispettivo è assegnato.

Art. 3 - Requisiti per la nomina

1. Tra il personale di Arpa Piemonte incaricato dello svolgimento di interventi ispettivi, sono nominati UPG i dipendenti dell'Agenzia che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere dipendenti a tempo indeterminato dell'Agenzia, a tempo pieno o a tempo parziale;
 - b) svolgere effettivamente funzioni ispettive, che possono comportare lo svolgimento di attività di polizia giudiziaria previste dalla normativa vigente;
 - c) essere in possesso di un titolo di studio universitario in materie scientifico-tecnologiche o giuridiche ovvero di un titolo di studio di secondo grado conseguito presso un istituto tecnico;
 - d) aver maturato un'esperienza nello svolgimento di funzioni ispettive di almeno un anno se in possesso di titolo di studio universitario o di almeno due anni se in possesso di titolo di studio di secondo grado;
 - e) non essere stati destinatari, negli ultimi due anni, di una sanzione disciplinare superiore al rimprovero scritto;
 - f) non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 53 D.lgs. 165/2001.
2. Il requisito di cui al comma 1 lettera b) è attestato dal Responsabile della struttura di assegnazione del dipendente.
3. Sono inoltre nominati UPG i dirigenti responsabili dei Servizi Territoriali di tutela e di vigilanza.

Art. 4 - Provvedimento di nomina

1. L'UPG è nominato con decreto del Direttore Generale su proposta del Responsabile del Dipartimento al quale afferisce la struttura interessata. Nella proposta e nell'atto di nomina sono adeguatamente valorizzati il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente, anche in rapporto ad altri possibili candidati.
2. Il Responsabile del Dipartimento formula la proposta sentito il Responsabile della struttura interessata.

Art. 5 - Documento di riconoscimento dell'UPG

1. A seguito dell'avvenuta nomina è rilasciato all'interessato un nuovo *badge* che attesta il possesso della qualifica di UPG.
2. Il *badge* è sempre esibito in occasione dell'esercizio delle attività di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di competenza.
3. In caso di smarrimento o furto del *badge*, il Dipartimento Affari amministrativi e Personale ne rilascia un duplicato su richiesta del dipendente, previa presentazione di copia della denuncia di smarrimento o furto all'Autorità di pubblica sicurezza.
4. Il documento di riconoscimento è restituito e sostituito dal *badge* ordinario in seguito alla sospensione o alla revoca della qualifica di UPG.

Art. 6 - Indennità di polizia giudiziaria

1. Dalla data di adozione del decreto di nomina all'interessato spetta l'indennità di polizia giudiziaria prevista dalla contrattazione collettiva.
2. La corresponsione dell'indennità cessa a decorrere dalla data indicata nel decreto di revoca o di sospensione della qualifica di UPG, che, a tal fine, è tempestivamente comunicato all'Ufficio amministrazione del personale.

Art. 7 - Assistenza legale, copertura assicurativa e formazione

1. Al personale che svolge attività di polizia giudiziaria sono applicabili tutti gli istituti contrattuali e regolamentari del personale del comparto e della dirigenza, ivi incluse le norme relative alle coperture assicurative e al patrocinio legale.
2. Al personale che svolge attività di polizia giudiziaria Arpa Piemonte assicura adeguata formazione obbligatoria. La mancata partecipazione alle attività di formazione specifica comporta la sospensione della qualifica di UPG e, se reiterata, la revoca.

Art. 8 - Obblighi di comunicazione

1. Il dipendente con qualifica di UPG che venga a conoscenza di un procedimento penale a suo carico ne dà comunicazione senza ritardo al proprio responsabile.
2. L'ufficio Amministrazione del Personale e Formazione comunica al Responsabile del Dipartimento di competenza il mancato assolvimento senza giustificato motivo degli obblighi formativi previsti per gli UPG da parte dei dipendenti che rivestono tale qualifica.

Art. 9 - Sospensione della qualifica di UPG

1. La qualifica di UPG è sospesa nei seguenti casi:
 - a) periodi di aspettativa;
 - b) sospensione temporanea dello svolgimento di funzioni ispettive;
 - c) mancata partecipazione alle attività di formazione specifica ai sensi dell'art. 7 comma 2.
2. La sospensione è disposta con decreto del Direttore Generale su proposta del Responsabile del Dipartimento al quale afferisce la struttura di assegnazione dell'interessato o del Responsabile del Dipartimento Affari amministrativi e Personale.

Art. 10 - Revoca della qualifica di UPG

1. La qualifica di UPG è revocata al venire meno di uno o più dei requisiti di cui all'art. 3 lett. a), b) ed f) e nell'ipotesi di cui all'art. 7 comma 2.
2. La revoca è disposta con decreto del Direttore Generale su proposta del Responsabile del Dipartimento al quale afferisce la struttura di assegnazione dell'interessato o del Responsabile del Dipartimento Affari amministrativi e Personale.

Titolo III – Modalità di esercizio delle funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria

Art. 11 - Funzioni degli UPG di Arpa Piemonte

1. L'UPG compie tutte le attività proprie della polizia giudiziaria previste dalla normativa vigente, ai fini dell'accertamento, dell'estinzione - qualora prevista - e della repressione dei reati ambientali, impedendo che gli stessi vengano portati a conseguenze ulteriori.
2. L'UPG svolge la propria attività esclusivamente nell'ambito dei controlli ambientali di competenza di Arpa Piemonte.
3. L'UPG può svolgere anche attività su delega dell'Autorità giudiziaria.
4. L'UPG, acquisita la notizia di reato, redige la comunicazione all'Autorità Giudiziaria prevista dall'art. 347 c.p.p., la sottoscrive e, salvo quanto previsto al comma successivo, trasmette alla competente AG per tramite del Dirigente responsabile che la invia senza ritardo.
5. L'UPG in servizio presso una struttura diversa dal Servizio competente per territorio trasmette la comunicazione della notizia di reato al Responsabile del Servizio territorialmente competente in relazione al luogo in cui il fatto accertato è stato commesso, ai fini della trasmissione all'Autorità giudiziaria.

Art. 12 - Ambito territoriale di svolgimento delle funzioni di UPG

1. L'UPG svolge le proprie funzioni nel territorio di competenza della struttura di assegnazione.
2. Eccezionalmente, l'UPG può intervenire anche fuori dal territorio di propria competenza. Il dirigente responsabile del Servizio di assegnazione comunica la circostanza al dirigente responsabile del Servizio competente per territorio, fatto salvo il caso di cui al comma successivo.
3. Qualora l'intervento al di fuori del territorio di competenza sia delegato dall'Autorità giudiziaria e non sussistano indicazioni contrarie da parte della stessa Autorità, il dirigente responsabile del Servizio di assegnazione dell'UPG ne dà preventiva comunicazione al dirigente responsabile del Servizio competente per territorio.

Art. 13 - Ruolo del Responsabile della Struttura di assegnazione

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt.56 e 58 del c.p.p., i dipendenti con qualifica di UPG di Arpa Piemonte dipendono gerarchicamente dal Responsabile della struttura di assegnazione e sono pertanto soggetti ai poteri di direzione, organizzazione e coordinamento propri di quest'ultimo.

Art. 14 - Rotazione del personale

1. Il Responsabile della struttura di assegnazione assicura la rotazione del personale, garantendo avvicendamento nello svolgimento dei controlli nei confronti dello stesso soggetto o, comunque, adotta altre misure finalizzate alla prevenzione della corruzione.

Art. 15 - Trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria

1. Gli UPG condividono con il Responsabile del Servizio competente gli esiti degli accertamenti e delle valutazioni tecniche effettuate.
2. Il Responsabile del Servizio competente per territorio trasmette senza ritardo alla competente Autorità giudiziaria la comunicazione della notizia di reato e degli altri atti di polizia giudiziaria redatti e sottoscritti dall'UPG.

Art. 16 - Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. Le modalità di espletamento delle attività attribuite ad Arpa dall'Autorità giudiziaria e dagli organi di polizia giudiziaria sono decise dal Responsabile del Servizio competente per territorio.

Art. 17 - Interventi richiesti da altri Enti

1. L'UPG dà immediata comunicazione al proprio Responsabile di eventuali richieste di intervento provenienti da altri Enti.

Titolo IV – Disposizioni transitorie e finali

Art. 18 - Determinazione del fabbisogno

1. In sede di prima applicazione il fabbisogno di UPG di cui all'art. 2 viene stabilito entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 19 - UPG in servizio

1. Gli UPG in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la qualifica già acquisita.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di adozione con decreto del Direttore Generale.